



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ROMA

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. Vedi segnatura di protocollo Allegati.....

Roma li, data del protocollo
Via Genova, n° 1 - 00184 Roma
☎06.46721
✉com.roma@cert.vigilfuoco.it

All'Ordine degli Ingegneri di Roma
All'Ordine degli Architetti di Roma
All'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma
All'Ordine dei Chimici di Roma
Al Collegio dei Geometri di Roma
Al Collegio dei Periti Industriali di Roma
Al Collegio dei Periti Agrari di Roma

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019. Comunicazioni.

Tenuto conto dell'attuale situazione legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vista la necessità di impedire ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati e al fine di adottare tutte le necessarie misure tese a impedire il diffondersi del contagio, si invitano codesti Ordini/Collegi Professionali a voler comunicare ai propri iscritti l'opportunità di trasmettere tutte le istanze e gli atti relativi ai procedimenti di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e al D. Lgs. 139/2006, **preferibilmente e per quanto possibile per via telematica.**

Sempre per le stesse motivazioni, si comunica che in caso di **necessità e urgenza** è assicurata l'apertura all'utenza del solo Polo Centrale sito in Roma, Via Genova n.1, il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. L'ufficio sarà aperto esclusivamente per la ricezione delle istanze e la protocollazione degli atti, essendo temporaneamente sospesi i servizi di ricevimento e di informazione ai professionisti.

Al riguardo, si riportano di seguito gli indirizzi PEC dei Poli di Prevenzione Incendi di questo Comando:

- Polo Centrale: polocentrale.roma@cert.vigilfuoco.it
- Polo EUR: poloeur.roma@cert.vigilfuoco.it
- Polo Nomentano: polonomentano.roma@cert.vigilfuoco.it
- Polo Tuscolano: polotuscolano.roma@cert.vigilfuoco.it
- Polo Monte Mario: polomontemario.roma@cert.vigilfuoco.it
- Polo Civitavecchia: polocivitavecchia.roma@cert.vigilfuoco.it
- Polo Velletri: polomarino.roma@cert.vigilfuoco.it
- Polo Pomezia: polopomezia.roma@cert.vigilfuoco.it
- Polo Tivoli: polotivoli.roma@cert.vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ROMA

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Infine, si richiama l'attenzione su quanto disposto dagli artt. 4, 83 e 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in merito al **differimento e alla sospensione dei termini** dei procedimenti amministrativi, civili e penali previsti dal D.P.R. 151/2011, D. Lgs. 105/2015, D.M. 05/08/2011 e dal D. Lgs. 758/94, come descritto dalla *nota allegata* della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica n. 4629 del 23/03/2020.

La presente sostituisce la precedente comunicazione prot. COM-RM n. 15280 del 11/03/2020.

Confidando in una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Per il Comandante Provinciale
Il Responsabile dell'Ufficio
DVD Ing. Francesco Scarito





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale
Ispettivo

Al Sig. Dirigente Ufficio I –
Gabinetto del Capo Dipartimento

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme
attinenti la prevenzione incendi. Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato
pubblicato il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 recante “*Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Per quanto attiene aspetti relativi alla prevenzione incendi, si segnalano i seguenti articoli:

- Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee - che dispone che *le opere edilizie
strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le
finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei
piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Rientrano in tali casistiche i procedimenti D.lgs. 758/94 essendo gli stessi procedimenti volti alla depenalizzazione di contravvenzioni penali.
- Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - comma 2 (tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020): in tale fattispecie, ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.;
- Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - comma 1 (Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento), in tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

Dattilo

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

